

Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia

Sezione centrale di Palermo

Ricorso con istanza ex articoli 41, quarto comma, e 52, secondo comma C.p.a.

La **PRO TERRE Società Agricola Consortile a responsabilità limitata**, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante *pro-tempore* Signor Salvatore Novello, con sede legale in Chiaramonte Gulfi (RG) Contrada Poggio Bortolone SN, Partita Iva 01650600883, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale su separato foglio in calce al presente atto, dall'Avvocato Fabrizio Belfiore (Codice Fiscale BLFFRZ73A19C351P, PEC fabrizio.belfiore@pec.ordineavvocaticatania.it, fax 095447397) e con lui elettivamente domiciliata in Palermo, Via G. Ventura 1, presso lo studio dell'Avvocato Daniela Macaluso,

Dichiara

- all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*;
- all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*;
- all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Servizio 12, Ispettorato dell'Agricoltura di Ragusa, in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*;
- alla Signora Cencina Accardo, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale;
- al Signor Leonardo Borsellino, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale;
- alla Signora Adelina Norcia, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale.

Di proporre ricorso

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, dei seguenti atti e provvedimenti:

a) del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea del 25 giugno 2018 numero 1501, di approvazione degli elenchi regionali definitivi relativi al PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle

aziende agricole, nella parte in cui include nel relativo allegato 2 la domanda della Società ricorrente nell'elenco delle domande non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto anziché nella posizione compresa tra la 47 e la 65, con un punteggio di 73 punti, del distinto elenco delle domande ammissibili; **a1)** nonché l'avviso di pubblicazione degli elenchi definitivi regionali della sottomisura 4.1 del 26 giugno 2018, anche quest'ultimi impugnati con il presente ricorso; **a2)** nonché in via ulteriore, del verbale della Commissione di valutazione costituita presso l'Ispettorato dell'Agricoltura di Ragusa, alla stregua del quale il progetto della Società ricorrente è stato ritenuto non cantierabile; tutti i predetti atti, nella parte in cui la Commissione di valutazione costituita presso l'Ispettorato dell'Agricoltura di Ragusa e l'Assessorato Regionale hanno illegittimamente ritenuto non cantierabile la proposta della Società ricorrente, per la mancata presentazione della seguente documentazione: autorizzazione sanitaria di cui al D.A. del 3 gennaio 2017 numero 14 – DIA Sanitaria, concessione edilizia o autorizzazione per le serre mobili stagionali e nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile ex articolo 94 del D.P.R. 380/2001 per le stesse serre mobili stagionali;

b) del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea del 10 agosto 2018 numero 1910, di modifica degli elenchi regionali definitivi del PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, nella parte in cui include la domanda della Società ricorrente nell'elenco delle domande non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto anziché nella posizione compresa tra la numero 47 e la numero 65 dell'elenco delle domande di sostegno ammissibili; **b1)** nonché, ove esistente, dell'avviso di pubblicazione degli elenchi definitivi regionali della sottomisura 4.1, anche quest'ultimi impugnati con il presente ricorso; **b2)** ed ancora, ove esistenti, della nota e/o del verbale di nuova verifica della cantierabilità del progetto della Società ricorrente; tutti i suddetti atti, nella parte in cui la Commissione di valutazione presso l'Ispettorato dell'Agricoltura di Ragusa e l'Assessorato Regionale hanno illegittimamente ritenuto non cantierabile la proposta della Società ricorrente, per la mancanza nella documentazione della concessione edilizia o autorizzazione e del nulla osta

dell'Ufficio del Genio Civile ex articolo 94 del D.P.R. 380/2001 riferiti entrambi alle serre agricole stagionali;

c) di tutti gli atti, provvedimenti e verbali, anche delle sedute riservate, connessi, preliminari ed istruttori, ancorché non conosciuti, relativi alle operazioni e determinazioni assunte dalle Amministrazioni resistenti, per la procedura indetta in relazione al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia PSR - Sicilia 2014/2020, Sottomisura 4.1, a mezzo dei quali è stata disposta l'inammissibilità della proposta della Società ricorrente per la non cantierabilità del progetto, ivi compresi, ove occorra e per mera cautelativa difensiva, *c1)* le Disposizioni attuative della sottomisura 4.1, approvate a facenti parte integrante del D.D.G. del 24 ottobre 2016 numero 6470, ove intese, in contrasto con la normativa di settore, nel senso di richiedere per la realizzazione di serre mobili stagionali in ferro la necessità di avvalersi del relativo titolo edilizio e del nulla osta del Genio Civile (punto 16.3.7 delle Disposizioni attuative); *c2)* nonché, le risposte a chiarimento (FAQ) rese dalle Amministrazione resistenti in merito ai requisiti per la cantierabilità dei progetti ed alla documentazione da presentare;

d) degli atti e provvedimenti indicati ai precedenti punti da "a" a "c", nonché, ove occorra trattandosi di atti preliminari, del Decreto del Dirigente del Servizio del 16 novembre 2017 numero 3507, con cui sono stati approvati gli elenchi provvisori delle domande ammissibili con le graduatorie in relazione al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia PSR - Sicilia 2014/2020, Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, ivi compresi i relativi allegati, del Decreto del Dirigente del Servizio del 5 dicembre 2017 numero 3911, con cui sono stati modificati ed integrati detti elenchi provvisori delle domande ammissibili, ivi compresi i relativi allegati, gli avvisi di pubblicazione ed i verbali di valutazione della Commissione di ricevibilità-ammissibilità-attribuzione dei punteggi, nella parte in cui le Amministrazioni resistenti hanno omesso di attribuire alla Società ricorrente gli ulteriori punteggi richiesti (8 punti) in ragione dei requisiti posseduti e dimostrati, – si veda, il possesso della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 22005:2008 - conferire alla medesima ricorrente un punteggio complessivo di 81 punti ed inserirla in una posizione migliore all'interno delle predette graduatorie.=

E ciò, invero, con l'accertamento del diritto della Società ricorrente all'inserimento nella graduatoria definitiva delle offerte ammissibili e finanziabili del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia PSR - Sicilia 2014/2020, Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, anche con l'attribuzione di un punteggio di 83 punti.=

Considerazioni preliminari

La proposta della Società ricorrente, che ha ricevuto nella fase di valutazione il punteggio di 73 punti e rientra dunque in posizione certamente utile per il conseguimento del finanziamento, è stata ritenuta non ammissibile ed esclusa dalla graduatoria definitiva delle proposte ammissibili, in quanto una limitata parte del progetto, quella relativa alla realizzazione delle serre stagionali agricole da realizzarsi in metallo con copertura di materiale plastico, non sarebbe stata assistita dalla documentazione asseverante il titolo edilizio e del nulla osta "sismico" del Genio Civile.=

Tale motivazione è illegittima, ove si consideri che la normativa edilizia, la costante giurisprudenza, anche di Codesto Tribunale Amministrativo, e le indicazioni del Genio Civile regionale, **escludono ai fini dell'installazione delle serre stagionali in metallo con copertura in plastica la necessità dell'autorizzazione edilizia e del nulla osta "sismico" del Genio Civile.**=

Da ciò, consegue l'illegittimo inserimento del progetto negli elenchi dei progetti non ammissibili, venendo in rilievo una "falsa" carenza documentale, posto che i documenti ritenuti essenziali dall'Ispettorato dell'Agricoltura di Ragusa – con ogni probabilità, l'unico Ispettorato a chiedere il titolo edilizio e il nulla osta sismico per le serre stagionali agricole come quelle in esame - non sono necessari ai fini dell'ammissibilità del progetto e dell'installazione delle serre.=

A ciò si aggiunga, a valere quale violazione della *lex specialis* della procedura, difetto di istruttoria ed omessa valutazione dei fatti, che le Amministrazioni resistenti: a) per un verso, hanno del tutto mancato di rilevare che, in realtà, la Società ricorrente ha prodotto nell'ambito della procedura le due asseverazioni a firma del Professionista Ingegnere riguardanti le caratteristiche tecniche del progetto e la non assoggettabilità di queste ultime alla normativa sui territori sismici; b) per altro verso, hanno stravolto l'iter procedimentale

stabilito dalle Disposizioni attuative specifiche della Sottomisura, disponendo la “verifica” sulla rispondenza dei documenti alle caratteristiche del progetto anteriormente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, anziché posteriormente a detta pubblicazione.=

Di più!

La Società ricorrente, in ipotesi di riammissione nell’elenco delle proposte ammissibili, ha altresì il chiaro interesse a censurare la **mancata attribuzione del punteggio di 8 punti sul possesso del certificato sistemico UNI EN ISO 22005:2008**, per il quale, diversamente da quanto ritenuto dalle Amministrazioni resistenti, non è necessaria la produzione della documentazione a comprova del rapporto tra il fatturato dei prodotti certificati ed il fatturato totale relativo all’esercizio precedente, venendo in rilievo un sistema di gestione aziendale di processo e non di prodotto.=

Sicché i documenti/chiarimenti sul fatturato dei prodotti sono estranei e non richiedibili ai fini della comprova della certificazione in esame, essendo invero sufficiente, come disposto dalla Società ricorrente, la produzione del certificato rilasciato dall’Ente certificatore.=

La favorevole delibazione della censura consentirebbe alla Società ricorrente di acquisire del tutto legittimamente l’ulteriore punteggio di 8 punti, che lo porrebbe in posizione di maggiore favore (81 punti a fronte dei 73 già accreditati) nella graduatoria delle offerte ammissibili ai fini del concreto ottenimento del finanziamento.=

Ciò posto, ai fini dell’inquadramento delle questioni di merito, si evidenzia

In fatto

1.- L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, con Decreto del Dirigente Generale del 30 marzo 2016 numero 2163, ha approvato le Disposizioni attuative per le misure di sviluppo rurale per il P.S.R. (programma di sviluppo rurale) 2014/2020, cui ha fatto seguito, con Decreto Dirigenziale del 24 ottobre 2016, l’approvazione delle Disposizioni attuative della Sottomisura 4.1, vertente sul sostegno a investimenti delle aziende agricole.=

Lo stesso quindi, ha pubblicato sul sito del PSR Sicilia 2014/2020 il Bando della procedura riguardante la Sottomisura 4.1 di che trattasi.=

Tale procedura, come disciplinata dai predetti atti e in particolare dai punti 16 e 17 delle citate Disposizioni attuative della Sottomisura, si articola in una prima fase di ammissione e

valutazione delle proposte, che culmina con la pubblicazione degli elenchi provvisori, cui segue una seconda fase, che vede il deposito da parte dei proponenti ammessi di altra documentazione nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e la successiva pubblicazione delle graduatorie definitive (previa disamina delle osservazioni presentate sulla graduatoria provvisoria a cura dei soggetti proponenti).=

2.- La Società ricorrente, composta da imprenditori agricoli operanti da tempo nel settore della viticoltura, ha presentato un progetto di ampliamento e riqualificazione dell'azienda agricola, finalizzato alla produzione, lavorazione, conservazione e commercializzazione dell'uva da tavola, per un importo complessivo di progetto pari a 2.639.404,70 euro ed una richiesta di finanziamento di 1.728.010,57 euro.=

Nel progetto, che vede la realizzazione di opere edili e di ristrutturazione, l'acquisto di attrezzature per le coltivazioni, la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti, è stata altresì prevista la collocazione di alcune **serre agricole stagionali con strutture in metallo e coperture in plastica direttamente infisse al suolo senza nessuna opere in cemento.**=

3.- L'Assessorato Regionale, col Decreto Dirigenziale del 16 novembre 2017 numero 3507, valutata l'ammissibilità delle proposte ed assegnati i relativi punteggi, ha approvato gli elenchi provvisori, e segnatamente gli elenchi "A" (elenco delle istanze ammissibili), "B" (elenco delle istanze non ricevibili), "C" (elenco delle istanze non ammissibili) e "D" (elenco delle istanze escluse per mancato raggiungimento del punteggio minimo).=

La Società ricorrente invero, è stata inserita nell'elenco provvisorio "A" delle istanze ammissibili, nella posizione numero 109 con un punteggio di 65, a fronte dei maggiori 81 punti richiesti, dichiarati e comprovati nella domanda di ammissione.=

La stessa, ritenuta l'erronea mancata attribuzione dei punteggi dichiarati e comprovati relativamente ai criteri di selezione "A5" ("*aziende con produzioni di qualità certificata IGP, DOP, SQNPI, SQNZ e regimi facoltativi di certificazione*") e "A7" ("*investimenti per la produzione e l'uso di energie alternative*"), ha presentato le proprie osservazioni, chiedendo l'attribuzione dei relativi punteggi per un totale di 16 punti (8 per il criterio di selezione "A5" ed altri 8 per il criterio "A7").=

4.- La Società ricorrente, già ammessa nell'elenco provvisorio delle offerte ammissibili, ha trasmesso nelle more, e segnatamente il 7 marzo 2018, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal punto 16 e 17 delle Disposizioni attuative della Sottomisura, la completa documentazione richiesta, ivi compresa quella attinente la cantierabilità del progetto.=

A tal fine in particolare, è stata prodotta l'autorizzazione unica, comprensiva di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa edilizia e sismica, con riguardo agli interventi di maggiore rilievo edilizio ed economico del progetto.=

Laddove viceversa, **sulla limitata parte del progetto riferita all'installazione delle serre agricole stagionali realizzate in metallo con copertura plastificata**, conformemente a quanto stabilito dal legislatore e confermato dalla giurisprudenza, sono state prodotte le asseverazioni del tecnico incarico, trattandosi di **“intervento” rientrante nell'ambito dell'edilizia libera e non soggetto al nulla osta del Genio Civile** (come confermato dalle indicazioni contenute nella Circolari del Genio Civile Siciliano del 9 febbraio 2018, che si esaminerà nel prosieguo).=

5.- L'Assessorato Regionale, col Decreto del Dirigente del 25 giugno 2018 numero 1501, all'esito dell'istruttoria condotta dalle Commissioni presso gli Ispettorati provinciali sui punteggi in precedenza assegnati e sulla completezza dei documenti richiesti, ha approvato gli elenchi definitivi della Sottomisura 4.1.=

La Società ricorrente, pur ottenendo 73 punti, avendo le Amministrazioni resistenti riconsiderato ed attribuito con tale ultimo Decreto gli 8 punti relativi al criterio “A7” (*“investimenti per la produzione e l'uso di energie alternative”*), **è stata inserita nell'elenco delle domande inammissibili** per la non cantierabilità del progetto, **non avendo la Commissione rinvenuto la DIA Sanitaria, nonché il titolo edilizio e il nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile limitatamente alle serre agricole stagionali**.=

6.- La Società ricorrente, ritenuta **l'erroneità di tali motivazioni**, avendo correttamente prodotto la SCIA Sanitaria con la documentazione del 7 marzo 2008 e non essendo necessari e richiesti dalla normativa di settore e dalla costante giurisprudenza il titolo edilizio ed il nulla osta “sismico” del Genio Civile per le serre agricole stagionali in metallo con copertura in teloni di plastica, ha esercitato con l'istanza del 28 giugno 2018 il diritto di

accesso agli atti della procedura, riscontrando che: *a*) diversamente da quanto ritenuto dalle Amministrazioni resistenti, era presente tra i documenti presentati ai fini della cantierabilità del progetto la SCIA/DIA Sanitaria; *b*) contrariamente a quanto sostenuto dalle Amministrazioni resistenti, la residua quota parte del progetto relativo alle serre agricole stagionali in metallo con copertura plastificata, rientra nell'attività edilizia libera e non richiede altresì il nulla osta del Genio Civile, con la conseguenza che nessun documento andava prodotto in tal senso; *c*) le Amministrazioni resistenti avevano ommesso di esaminare e valutare le due asseverazioni a firma del Professionista Ingegnere incaricato, come prodotte dalla Società ricorrente ed illustrative delle caratteristiche tecniche delle serre agricole e della loro non assoggettabilità alla disciplina sui territori cd. sismici; *d*) la mancata attribuzione del punteggio di 8 punti per il sistema di qualità sistemica si fondava su motivazioni erranee, avendo le Amministrazioni resistenti ritenuto necessaria, ai fini della comprova, la documentazione sul fatturato, del tutto estranea alla tipologia di certificazione in esame, che rileva ed attesta la qualità del processo e non del prodotto.=

7.- L'Assessorato Regionale infine, col Decreto del Dirigente Generale del 10 agosto 2018 numero 1910, ha apportato alcune modifiche ed integrazioni agli elenchi definitivi.=

La Società ricorrente **è stata mantenuta, con lo stesso punteggio di 73 punti, nella graduatoria delle istanze inammissibili, ma**, come si legge nello spazio corrispondente dell'elenco, **le Amministrazioni resistenti hanno eliminato e riformato con tale ultima graduatoria il profilo di non cantierabilità del progetto correlato alla supposta assenza del documento sulla DIA Sanitaria** (la quale, come detto e successivamente riscontrato dalle Amministrazioni, era (ed è) inclusa tra i documenti sulla cantierabilità presentati dalla ricorrente il 7 marzo 2018).=

Dunque, nonostante la parziale favorevole rettifica, la proposta della Società ricorrente è stata mantenuta nella graduatoria definitiva modificata delle domande inammissibili, per la mancata presentazione di documenti – autorizzazione edilizia e nulla osta del Genio Civile sulle serre agricole stagionali in metallo con copertura in teloni di plastica – che non andavano prodotti, perché non necessari, in termini generali e speciali, ai fini della cantierabilità del progetto.=

A ciò si aggiunga, il mantenimento nella graduatoria definitiva modificata del deterioro punteggio di 73 punti, con la conferma della mancata (illegittima) attribuzione degli 8 punti correlati alla certificazione di qualità sistemica in favore della Società ricorrente.=

Da ciò consegue l'odierno ricorso, che si propone per i seguenti motivi

In diritto

I.- Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 6, primo comma lettera "e", del DPR 380/2001, come recepito in Sicilia dall'articolo 3, primo comma, lettera "e", della legge regionale 16/2016 – Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2 marzo 2018 – Violazione e/o falsa applicazione del punto 16.3.7 delle Disposizioni attuative della misura 4.1. – Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 93 e 94 del DPR 380/2001, come recepiti in Sicilia dalla legge regionale 16/2016 (già articoli 17 e 18 della legge 64/1974) – Violazione e/o falsa applicazione del punto 17 delle Disposizioni attuative specifiche della Sottomisura 4.1.= Eccesso di potere sotto il profilo della carenza assoluta dei presupposti, del travisamento dei fatti e della contraddittorietà intrinseca ed estrinseca tra provvedimenti – Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione.= Violazione dei canoni ex articolo 97 della Costituzione.=

La Società ricorrente è stata inserita nella graduatoria definitiva delle istanze inammissibili e non cantierabili, avendo le Amministrazioni resistenti ritenuto fondamentale l'assenza, tra i documenti presentati ai fini della cantierabilità del progetto, dell'autorizzazione edilizia e del nulla osta "sismico" relativamente alle serre agricole stagionali in metallo e copertura in teloni di plastica (laddove l'ulteriore supposta carenza documentale riferita alla DIA/SCIA Sanitaria indicata nella prima graduatoria definitiva, è stata superata con la successiva graduatoria modificata dalle stesse Amministrazioni, avvedutesi della presenza tra la documentazione presentata dalla ricorrente il 7 marzo 2018 della SCIA Sanitaria, che si allega in atti, anche a comprova della carenza dei presupposti dell'atto poi riformato – si veda il superiore punto 7 della ricostruzione in fatto ed il provvedimento ivi citato).=

Entrambe le superiori motivazioni sono, ad avviso dello scrivente, illegittime.=

1.- E' illegittima la motivazione riferita alla mancata presentazione della documentazione a comprova del titolo edilizio sulle **serre agricole stagionali in metallo con copertura di materiale plastificato**, per il semplice motivo che tali "interventi", alla stregua delle loro caratteristiche tecniche, della loro collocazione in area agricola e della destinazione funzionale a quest'ultima attività – elementi descritti nelle due relazioni di asseverazione a firma del Professionista incaricato, prodotte nell'ambito della procedura - **non richiedono nessun titolo edilizio in ossequio alle chiare previsioni di legge.**=

L'articolo 6, primo comma, lettera "e" del D.P.R. 380/2001, come recepito in Sicilia dall'articolo 3, primo comma, lettera "e" della legge regionale 16/2016, prevede infatti tra gli interventi non soggetti ai titoli edilizi, le *"le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola"*.=

Codesto Tribunale Amministrativo, a conferma della chiara volontà del legislatore e della costante giurisprudenza, ha recentemente deciso che, già *"secondo la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza dell'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, "non occorre concessione edilizia per le serre che insistono su aree destinate ad usi agricoli, abbiano finalità esclusivamente agricole, siano formate da materiali facilmente amovibili e non abbiano dimensioni tali da incidere negativamente sull'ambiente circostante" (C.G.A. n. 194/1993; T.A.R. Sicilia, Catania, I, 13 maggio 2015, n. 1295). Tale tesi è ora confermata dall'art. 3, comma 1, lett. e) della l.r. n. 16/2016 - che ha recepito con modifiche l'art. 6, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001 - secondo cui l'esecuzione di "serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola" costituisce attività edilizia, realizzabile senza alcun titolo abilitativo, con la conseguenza che "ai fini di stabilire se sia o meno necessario un preventivo titolo abilitativo, è necessaria una valutazione in merito alla natura della serra che in concreto viene in rilievo, ossia se la stessa sia o no costruita con opere murarie rilevanti" (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione VI, n. 1912/2017). Ne consegue che solo in tale ultima ipotesi, gli impianti non determinando alcuna trasformazione edilizia e urbanistica permanente del territorio e del relativo impatto visivo e ambientale, non costituiscono una "nuova edificazione" risultando, per l'effetto, compatibili con la destinazione dell'area"*

(cfr. TAR Sicilia – Palermo, Sezione Seconda, 17 maggio 2018 numero 1104; si vedano altresì, a conferma, TAR Sicilia – Catania, Sezione Prima, 15 febbraio 2018 numero 365).=

Un'ulteriore conferma di tale univoco dato – ove ve ne fosse la necessità - è recentemente giunta dal legislatore nazionale attraverso il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2 marzo 2018 ed i relativi elenchi allegati che hanno ribadito la natura di cd. attività di edilizia libera dell'installazione delle serre mobili stagionali funzionali all'agricoltura.=

Peraltro, **il Comune di Chiaramonte Gulfi**, titolare delle competenze in materia edilizia sulla quasi totale dell'intervento ha confermato, con nota del 29 maggio 2017, che *“ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. E, della L.R. n.16 del 10/08/2016 e nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, “le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola” vanno eseguiti senza alcun titolo abilitativo”*.=

In tale ambito, va dunque inquadrata la previsione di cui al punto 16.3.7 (*“documentazione essenziale da presentare, **ove pertinente e necessaria**, perentoriamente entro 90 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria”*) delle Disposizioni attuative sulla Sottomisura 4.1., nella parte in cui richiede, tra la documentazione da presentarsi a cura dei proponenti, il titolo abilitativo edilizio, il quale non può essere certamente richiesto e presentato su interventi per i quali non è richiesto nessun titolo.=

Con la conseguenza, invero, che una diversa ed abnorme interpretazione di tali previsione, intesa ad obbligare i proponenti alla presentazione di un titolo abilitativo non necessario, si porrebbe in contrasto col superiore dato normativo e sarebbe evidentemente illegittima, con censura che in questa sede si fa valere in via estremamente cautelativa.=

Analoghe ragioni valgono per i generici chiarimenti forniti dalle Amministrazioni resistenti sul punto, e in particolare relativamente alla FAQ 125 della-Sottomisura 4.1, laddove viene sostenuta la necessaria acquisizione e presentazione del titolo edilizio per la realizzazione *tout court* delle serre (quali?), trattandosi peraltro di chiarimenti inammissibili, *“in quanto diretti ad attribuire alla disposizione citata una portata diversa o maggiore rispetto a quella che risulta dal testo, così violando il rigoroso principio del rispetto formale della lex specialis, posto a presidio dei principi di par condicio competitorum, nonché di legalità,*

trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione” (ex plurimis, Consiglio di Stato, 4 dicembre 2017 numero 5690).=

Per tutto quanto esposto, è illegittimità la motivazione contenuta nella prima graduatoria definitiva, come ribadita in quella successiva, e nel verbale di verifica della cantierabilità del progetto del 21 maggio 2018, nella parte in cui la Commissione presso l'Ispettorato di Ragusa ha, con ulteriori vizi di difetto di motivazione e carenza di istruttoria, ritenuto necessaria la presentazione del titolo edilizio relativamente alla tipologia di serre oggetto dell'intervento proposto dalla Società attrice senza la minima istruttoria e motivazione sulla fattispecie concreta.=

2.- E' altresì illegittimo il profilo di inammissibilità collegato alla mancata presentazione della documentazione a comprova del nulla osta sismico del Genio Civile ex articolo 94 del DPR 380/2001 sulle serre agricole stagionali (come riportato nelle graduatorie definitive e nel verbale della Commissione presso l'Ispettorato di Ragusa).=

Si tratta infatti, con ogni evidenza, alla stregua delle loro caratteristiche - descritte nelle due asseverazioni del Professionista incaricato prodotte nella procedura ed ignorate dalle Amministrazioni resistenti – di attività non sono soggette all'applicazione della disciplina autorizzativa nelle zone sismiche, trattandosi di **“interventi” stagionali da realizzarsi con strutture in metallo e copertura con teloni plastificati (senza l'utilizzo di cemento)**.=

Nello specifico, come detto, tali caratteristiche tecniche sono state esaustivamente descritte nelle due **relazioni di asseverazione** a firma del professionista tecnico incaricato, prodotte dalla Società ricorrente nell'ambito della procedura in esame il 7 marzo 2018 – rispettivamente per i terreni ubicati nel territorio di Chiaramonte Gulfi e Caltagirone – ove viene attestato che *“la proprietà si trova inserita, in base al vigente PRG in zona E (verde agricolo)”*, precisando altresì, che *“le strutture sono in metallo, intelaiate in sistema di pilastrini e travettini, infissaggio al suolo, ancoraggi e collegamenti di sicurezza, imbullonati per montaggio e smontaggio delle serre. Coperture e chiusure flessibili e mobili costituite da mandrini a tendina, costituita da tubi avvolgi cavo e guida per l'ottimale chiusura”*.=

Si tratta dunque, di **serre agricole stagionali da collocare in territorio agricolo senza alcun utilizzo elemento in cemento o calcestruzzo.**=

Viene pertanto in considerazione una tipologia di “intervento” che non incide affatto su problematiche di sicurezza connesse ad eventi sismici, con conseguente insussistenza dei presupposti normativi ex articolo 94 del DPR 380/2001 ai fini della richiesta e del rilascio del nulla osta da parte del competente Genio Civile.=

Per tali ragioni, **l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico**, quale amministrazione apicale del settore, **col Parere del 9 febbraio 2018**, reso con **specifico riguardo alla procedura in esame e trasmesso a tutti gli Enti interessati**, ivi compreso l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, ha chiarito che *"preso atto di acquisire un unico riferimento su tutto il territorio regionale, in ordine alla realizzazione di serre agricole costituite da struttura leggera in acciaio e/o legno e rivestimento in telone plastico, ha richiesto parere a questo Dipartimento. Il bando cui si riferisce l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta riguarda il Programma di sviluppo rurale Sicilia 2014/2020 ed in particolare la Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole". Per la fattispecie di che trattasi, nel documento Disposizioni attuative parte specifica al punto 16 paragrafo 16.3.7. Documentazione essenziale da presentare ove pertinente e necessaria perentoriamente entro 90 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria è richiesto il "Deposito dei calcoli (per le opere da realizzare in c.a. e/o profilati metallici)" ai sensi dell'articolo 4 della Legge 1086/71 e nel rispetto di quanto successivamente introdotto dalla L.R. 19 maggio 2003, n.7 articolo 32 e nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge 2.2. 1974, n.64 quest'ultimo se pertinente con la struttura da realizzare". Nel merito della questione, si ritiene poter affermare che è importante utilizzare un metodo di valutazione "qualitativo" e non certo "dimensionale" dell'opera da realizzare, ed ancora che nel definire le opere assoggettabili alla disciplina per le costruzioni in zona sismica, autorevoli pronunciamenti hanno introdotto in luogo della dicitura "tutte le costruzioni riportata dall'articolo 3 della Legge 2.2.74, n.64 (articolo 83 del D.P.R. 380/2001), l'accezione più estensiva "qualsiasi intervento edilizio". La tipologia di opere per le quali è stato richiesto*

parere, non si ritiene possa connotarsi qualitativamente come intervento edilizio, né tanto meno come costruzione, e pertanto non rientra, per quanto attiene all'aspetto della sicurezza nei riguardi dei fenomeni sismici che possa comunque interessare la pubblica incolumità, fra quelle disciplinate dal succitato articolo 3 della Legge 2.2.74, n.64 (articolo 83 del D.P.R. 380/2001) e dai conseguenti adempimenti, fatte salve le disposizioni in materia urbanistico edilizia che classificano gli interventi concernenti la "trasformazione urbanistica del territorio". Ed infatti nel rimandare alle specifiche disposizioni in materia al proposito delle serre, è consolidata dalla giurisprudenza una distinzione in termini di stagionalità delle opere; in particolare per le serre stagionali non necessita alcun titolo abilitativo, mentre per quelle non stagionali, costituenti opere di supporto per l'attività agricola e commerciale rivolte a soddisfare esigenze continuative connesse alla coltivazione, comportanti una modifica permanente dello stato dei luoghi, è necessario conseguire il titolo abilitativo. Alla luce delle considerazioni esposte, per le strutture leggere di che trattasi infisse al suolo e con rivestimento in telone plastico, si ritiene non ricorrano gli estremi per l'applicazione degli articoli 17 e 18 della Legge 2.2.74, n.64 (articoli 93 e 94 del DPR 380/2001 recepiti con la legge regionale 10 agosto 2016, n.16). Si ravvisa, comunque, l'opportunità che venga allegata alla documentazione da presentare per accedere al finanziamento, apposita relazione, a firma di un tecnico qualificato, che asseveri la rispondenza della struttura realizzata alle azioni contemplate dal D.M. 14 gennaio 2008, fra le quali certamente non si può annoverare l'azione sismica, bensì le eventuali altre azioni (neve, vento etc)" (cfr. Parere dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità del 9 febbraio 2018 numero 32036).=

La Società ricorrente pertanto, anche sulla scorta di tale fondamentale e condiviso parere, finalizzato a consentire un'interpretazione uniforme delle previsioni di legge nella procedura in esame, ha presentato con riguardo alle serre agricole stagionali di materiale metallico e copertura con teloni di plastica – quanto agli interventi edilizi previsti nel progetto è stata, invece, prodotta alle Amministrazioni resistenti l'autorizzazione unica, comprensiva dei pareri del Genio Civile, rilasciata dal Comune di Chiaramonte Gulfi il 7

marzo 2018 - le asseverazioni a firma del Professionista Ingegnere incaricato attestanti la rispondenza delle serre alle azioni contemplate dal D.M. 14 gennaio 2008.=

E ciò invero, in ossequio al dato tecnico e normativo vigente in materia, nonché al giusto affidamento riposto nei confronti di un parere reso dall'organo apicale in materia, secondo le indicazioni fornite dalla costante giurisprudenza.=

Sul punto, infatti, con riguardo a fattispecie analoga, avente ad oggetto **serre agricole in materiale metallico infisse al terreno e chiuse con teli di plastica**, la giurisprudenza, dopo avere confermato la non necessità di alcun titolo edilizio, ha chiarito che *“quanto sopra, trova ulteriore conferma nell'esclusione di ogni rilevanza ai fini sismici delle “serre con ... pali metallici chiuse con teli di plastica”, per le quali, quindi, diversamente da quanto sostenuto dal Comune resistente, **non è necessario il preventivo rilascio del relativo nulla osta**, come espressamente chiarito dal Genio Civile nella disposizione di servizio prodotta in allegato al ricorso per motivi aggiunti”* (cfr. sul punto, TAR Sicilia – Catania, Sezione Prima, 13 maggio 2015 numero 1295).=

In tale ambito, va dunque inquadrata la previsione di cui al punto 16.3.7 (*“documentazione essenziale da presentare, **ove pertinente e necessaria**, perentoriamente entro 90 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria”*) delle Disposizioni attuative Sottomisura 4.1., nella parte in cui chiedono la presentazione del *“nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile ai sensi degli artt. 17 e 18 Legge 64/74, quest'ultimo **se pertinente con la struttura da realizzare** (documentazione da presentare entro il termine previsto per la cantierabilità del progetto)”*.=

Sicché, **il nulla osta “sismico” non doveva essere richiesto e depositato su interventi esclusi dall'applicazione della normativa sui territori sismici**; con la conseguenza, che una diversa ed abnorme interpretazione di tale disposizione della procedura, intesa ad obbligare i proponenti alla presentazione di un titolo abilitativo non necessario e non richiedibile, contrasterebbe col superiore dato normativo e sarebbe illegittima (con censura che in questa sede si fa cautelativamente valere).=

Da ciò, in via ulteriore e cautelativa, l'illegittimità delle ragioni a sostegno della risposta numero 125 alle FAQ del PSR-Sottomisura 4.1, laddove viene genericamente sostenuto, in

violazione del dato normativo, della Circolare citata e della giurisprudenza, la necessaria acquisizione e presentazione del nulla osta “sismico” per la realizzazione *tout court* delle serre (quali?), trattandosi peraltro, come già detto al superiore punto 1, di chiarimenti inammissibili, “*in quanto diretti ad attribuire alla disposizione citata una portata diversa o maggiore rispetto a quella che risulta dal testo, così violando il rigoroso principio del rispetto formale della lex specialis, posto a presidio dei principi di par condicio competitorum, nonché di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione*” (già citata, sentenza del Consiglio di Stato 5690/2017).=

A ciò si aggiunga, **il vizio dell’istruttoria e il difetto di motivazione**, essendosi le Amministrazioni, come si evince dalla lettura della motivazione contenuta nelle graduatorie e nei verbali di verifica, limitate a riscontrare l’assenza del documento, senza minimamente valutare le Relazioni di asseverazione della Società ricorrente e le caratteristiche tecniche delle serre proposte.=

3.- Ferme restando le superiori ragioni, si censura, **in via subordinata e solo in ipotesi di mancato accoglimento delle censure dedotte ai superiori due punti**, l’illegittimità del *modus operandi* della Commissione presso l’Ispettorato di Ragusa, avendo quest’ultima operato in violazione della *lex specialis* della procedura, come regolata dal punto 17 delle Disposizioni attuative della Sottomisura in esame.=

Quest’ultima disposizione invero: **a)** indica temporalmente le attività di verifica della ricevibilità ed ammissibilità, nonché quella di valutazione, delle proposte anteriormente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria ed in vista della sua redazione (punti 17.1, 17.2 e 17.3); **b)** concede poi ai proponenti, all’esito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, un termine 30 giorni per presentare memorie e osservazioni avverso i profili di mancata ammissione, irricevibilità ed erronea valutazione del progetto (punto 17.4); **c)** prevede quindi, all’esito di tale supplemento istruttorio, la pubblicazione degli elenchi definitivi (punto 17.4); **d)** dispone ulteriormente che, sulle domande di sostegno ammesse gli Ispettorati dell’Agricoltura dovranno provvedere ad effettuare l’istruttoria, concernente, tra le altre, “*la verifica (rispondenza e idoneità) della documentazione*”, “*l’analisi tecnico*

economica del progetto” e *“l’acquisizione di eventuale ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario”* (punto 17.5) e) dispone infine, a chiusura dell’istruttoria ed in ipotesi di esito positivo, l’emanazione dell’atto di concessione del sostegno (punto 17.5).=

Dunque, la disamina tecnica del progetto, quale unica valutazione in grado di consentire una corretta verifica della documentazione presentata dalle proponenti in rapporto allo specifico progetto, è stata individuata dalla *lex specialis* in un momento successivo alla pubblicazione delle graduatorie definitive (diversa cosa, sono le disamine di cui ai citati punti 17.1, 17.2 e 17.3 delle Disposizioni attuative, da compiersi a cura della Commissione, ma in vista della pubblicazione della graduatoria provvisoria).=

Di converso, nella vicenda in esame, la proposta della Società ricorrente, dopo essere stata ritenuta ammissibile, ricevibile e positivamente valutata con la graduatoria provvisoria, è stata poi, con la graduatoria definitiva, dichiarata inammissibile dalla Commissione per la carenza della documentazione a sostegno della cantierabilità.=

Così operando, invero, è stata anticipata una valutazione – condotta, come sopra censurato, in modo erroneo ed incompleto dalla Commissione – prevista in realtà in una fase successiva alla pubblicazione della graduatoria definitiva, con la possibilità in tale ultima fase di disporre eventuali integrazioni documentali da parte dei proponenti.=

Tanto è vero, che le Disposizioni attuative della Sottomisura in esame, e precisamente il punto 17.4 ha individuato ed indicato 4 tipologie di graduatorie, tra le quali non figura la “graduatoria delle proposte inammissibili per mancanza di cantierabilità”, non prevedendo al contempo qualsivoglia valutazione sulla cantierabilità nella graduatoria definitiva!

La censurata violazione non è di poco conto, ove si consideri che la Commissione, tenuto conto dell’alto numero delle domande, non poteva, né tanto meno doveva, esaminare nel dettaglio i progetti tecnici dei proponenti (ed esprimere, con il dovuto approfondimento, un parere sulla cantierabilità del progetto).=

Da ciò, la violazione delle previsioni di cui al punto 17 delle Disposizioni attuative, nonché la conferma dei difetti di istruttoria e di motivazione dedotti con la precedente censura, non potendo la Commissione esaminare correttamente la documentazione presentata dalla Società ricorrente in rapporto alle caratteristiche tecniche del relativo progetto.=

**II.- Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 5 del Bando della procedura.=
Violazione e/o falsa applicazione dei principi e delle specifiche disposizioni sulla
norma UNI EN ISO 22005:2008.= Eccesso di potere sotto i profili del difetto di
motivazione, del difetto di istruttoria e dell'erronea valutazione dei fatti.= Violazione
dei canoni ex articolo 97 della Costituzione.=**

La Commissione di valutazione presso l'Ispettorato di Ragusa, con i verbali di valutazione ed i documenti allegati, ha erroneamente non riconosciuto alla Società ricorrente gli 8 punti correlati al possesso della certificazione facoltativa di qualità aziendale ISO 22005:2008 (*"sistema di gestione per la sicurezza alimentare"*) stabilito dall'articolo 5 del Bando della procedura (criterio di selezione "A5"), in quanto, si legge nell'allegato del 18 ottobre 2017 al verbale di verifica del 6 novembre 2017, *"non è indicata la produzione totale di qualità certificata ottenuta e la quantità effettivamente venduta nell'anno precedente"*, ulteriormente sostenendo, nel verbale di riesame dei punteggi del 21 maggio 2018, a seguito delle osservazioni proposte dalla Società ricorrente, che *"non si accettano le motivazioni avanzate dalla ditta in quanto la certificazione riguarda il processo e non il prodotto"*.=

Si tratta invero, di motivazioni chiaramente erronee.=

1.- Ed invero, l'articolo 5 del Bando, ha stabilito, tra i criteri di selezione - analogamente a quanto disposto nella *check-list* dei criteri di selezione pubblicata sul sito del PSR Sicilia 2014/2010 l'8 settembre 2017 – l'attribuzione di specifici punteggi in favore delle *"Aziende con produzioni di qualità certificata IGP, DOP, SQNPI, SQNZ e regimi facoltativi di certificazione"*, precisando: **a)** nella colonna a fianco del requisito, che *"il punteggio dovrà essere attribuito qualora l'azienda agricola oggetto della richiesta di aiuto realizza produzioni di qualità certificate I.G.P., D.O.P. (Reg. CE n. 510/2006, Reg. UE n. 1151/2012), SQNPI, SQNZ e regimi facoltativi di certificazione e qualora commercializzi almeno il 50% della produzione come certificata"*; **b)** nella successiva colonna, quanto ai punteggi da assegnare, *"DOP-IGP 12 - SQNPI-SQNZ 10 - Regimi facoltativi 8"*; **c)** nell'ultima colonna a destra dello schema dei criteri di selezione, con riguardo alla tipologia di documenti a comprova del criterio, *"attestazione dell'Ente di controllo o di*

certificazione; verifica del rapporto tra il fatturato dei prodotti certificati e fatturato totale relativi all'esercizio precedente".=

Sicché, la *lex specialis* ha stabilito: **a)** per un verso, l'attribuzione dei punteggi di 12 e 10 per il possesso della certificazione cd. di prodotto, giusta presentazione e comprova di entrambi i documenti ed attestazioni sui fatturati riguardanti i prodotti (dovendo in tali ipotesi il proponente attestare sia il possesso della certificazione che la quantità di produzione certificata); **b)** per altro verso, l'attribuzione di 8 punti per il possesso delle certificazioni facoltative, comprese dunque le certificazioni di qualità aziendale o sistemica o di processo, per le quali non è necessario, in quanto inutile ed illogico, la comprova del fatturato dei prodotti certificati, per il semplice motivo che tale certificazione attesta la qualità del sistema di gestione dell'azienda e non del prodotto (relativamente alle sue caratteristiche intrinseche o estrinseche).=

La Società ricorrente in coerenza, avendo acquisito la certificazione di qualità aziendale – sistema di gestione per la sicurezza alimentare **ISO 22005:2008** (“*sistema di gestione per la sicurezza alimentare*”), ha presentato il documento attestante la certificazione rilasciato dall'Ente certificatore accreditato da ACCREDIA ed indicato, non potendo certamente dichiarare ed attestare elementi estranei alla certificazione in esame e non richiesti ai fini del suo possesso, quali sono i fatturati dei prodotti certificati, i quali fanno riferimento unicamente alla certificazione dei prodotti.=

2.- La Commissione tuttavia, in entrambi i verbali di esame dei punteggi, ha ritenuto di non assegnare il punteggio, pur riscontrando col secondo verbale la natura di certificazione di processo con riguardo a quella posseduta e prodotta dalla Società ricorrente, assumendo, con il primo dei due verbali, che la certificazione di che trattasi non fosse stata comprovata con la produzione dei fatturati sui prodotti, e con il secondo verbale, in sede di riesame, che, trattandosi di una certificazione sistemica o di processo, questa non poteva essere valutata favorevolmente.=

2.1.- L'ultima di tali motivazioni, è erronea e contrastante con le citate disposizioni della procedura, ove si consideri che il richiamo ai “*regimi facoltativi di certificazione*” ivi contenuto non è affatto limitato alle certificazioni sui prodotti, cui consegue l'idoneità della

certificazione sistemica e di processo - rientrante nel sistema delle certificazioni facoltative - posseduta dalla Società ricorrente, ai fini della giusta acquisizione del punteggio.=

D'altronde, ove la *lex specialis* avesse voluto restringere il requisito alle sole certificazioni sui prodotti, l'avrebbe dovuto dire, anche in ossequio ai principi di legittimo affidamento e chiarezza degli atti amministrativi (*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*).=

E ciò, anche in ossequio ai costanti principi dettati con riguardo all'analogia materia delle procedura ad evidenza pubblica, laddove *“tutte le disposizioni che regolano i presupposti, lo svolgimento e la conclusione della gara per la scelta del contraente, concorrono a formarne la disciplina e ne costituiscono, nel loro insieme, la lex specialis, per cui in caso di oscurità ed equivocità o erroneità attribuibile alla stazione appaltante, un corretto rapporto tra Pubblica amministrazione e privato — che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità e di quello specifico enunciato nell'art. 1337 c.c., che presidia con la buona fede lo svolgimento delle trattative e la formazione del contratto — impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati in buona fede, interpretandola per ciò che essa espressamente dice, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati”* (Consiglio di Stato, Sezione Terza, 10 giugno 2016 numero 2497).=

Di più!

Ed infatti, **le stesse Amministrazioni resistenti**, confermando la bontà dell'odierna censura e la corretta lettura del Bando in parte qua, hanno previsto nel **modello di P.S.A.** (piano di sviluppo aziendale) **allegato allo stesso Bando ed utilizzato dalle ditte proponenti**, alla pagina 7, nella parte relativa ai *“sistemi di certificazione”*, le **certificazioni di processo**, ed in particolare quello ISO di cui si discute, con ulteriore legittimo affidamento della Società ricorrente (che ha correttamente inserito in detta sede l'asterisco in corrispondenza del sistema di processo ISO).=

Da ciò, conclusivamente, la violazione e falsa applicazione della disciplina della procedura e dei concordati principi in materia, nonché il vizio della funzione amministrativa sotto il profilo del travisamento e dell'erronea valutazione dei fatti.=

2.2.- E' altresì erronea la prima motivazione utilizzata dalla Commissione, nella parte in cui quest'ultima non ha concesso il punteggio relativo al possesso della certificazione, per la mancanza tra i documenti delle dichiarazioni sui fatturati relativi ai prodotti, posto che la **certificazione sistemica ISO 22005:2008 non attesa il prodotto, bensì, come riconosciuto dalla stessa Commissione nel verbale di riesame citato, il processo.**=

La certificazione ISO 22005:2008, rilasciata alla Società ricorrente dall'Ente Certificatore, garantisce in particolare la *“produzione, raccolta e commercializzazione di uva da tavola. Elementi tracciati: giorno di raccolta, azienda agricola, superficie coltivata, sito di produzione, varietà, trattamento fitosanitari”* (cfr. dal certificato di qualità).=

La Norma ISO 22005:2008 dunque, disciplina un sistema di gestione aziendale di processo e non di prodotto, con la conseguenza che non necessita, ai fini della sua comprova, della verifica del rapporto tra il fatturato dei prodotti certificati ed il fatturato totale dell'anno precedente, per il semplice motivo che nessun prodotto viene attestato!

Tale norma, si occupa di affrontare e risolvere il complesso tema della rintracciabilità di filiera nel settore agroalimentare, quale processo che consente di ricostruire la storia della produzione “dalla tavola al campo e viceversa”, con un sistema certificato da un ente terzo che utilizza le informazioni tracciate da tutte le azienda lungo tutta la filiera produttiva (si veda il Disciplinare Tecnico adottato dall'Organizzazione).=

Viceversa, la certificazione di prodotto, per la quale certamente occorre la comprova del fatturato, è lo strumento normativo finalizzato a garantire la conformità del prodotto a quanto specificato e dichiarato dal produttore, assicurando in tal modo il rispetto dei requisiti di qualità del prodotto stesso (si vedano in tal senso, i marchi DOP, DOC, DOCG, IGP, biologico e SQNPI-SQNZ, come indicati nel Bando della procedura in esame).=

Per tali certificazione ed il relativo requisito, va certamente e doverosamente verificato il rapporto tra il fatturato dei prodotti certificati ed il fatturato totale relativi all'esercizio precedente, in quanto ciò che viene certificato è il prodotto stesso e non l'azienda; laddove viceversa, non può certamente e non deve essere compiuta tale verifica con riguardo al certificato di qualità sistemica, che non attesta il prodotto, bensì il processo.=

Sul punto dunque, in via analogica, trovano applicazione e conferma i principi stabiliti dalla costante giurisprudenza in materia di procedure ad evidenza pubblica, nell'ambito delle quali **Codesto Tribunale Amministrativo** ha precisato che *“la certificazione di qualità non riguarda quindi il servizio o il prodotto finale erogato dall'impresa, quanto piuttosto la qualità dei processi operativi di questa considerati nel loro complesso”* (cfr. T.A.R. Sicilia - Palermo, Terza, 16 dicembre 2013 numero 2470).=

Ne discende, ai fini che ci occupano ed in via conclusiva, la violazione da parte delle Amministrazioni resistenti dell'articolo 5 del Bando di gara, nella parte in cui ha stabilito la doverosa attribuzione del punteggio di 8 punti per le certificazioni facoltative, tra le quali rientra quella della Società ricorrente, nonché il vizio della funzione amministrativa sotto i profili del travisamento dei fatti e del difetto di istruttoria.=

A conferma di entrambe le censure ed a valere sotto i profili della disparità di trattamento e della contraddittorietà intrinseca, si evidenzia infine nell'ambito della **stessa procedura e delle valutazioni dalla Commissione presso l'Ispettorato di Ragusa**, quest'ultimo ha invece **assegnato ad altre due proposte che versavano nella stessa situazione della Società ricorrente** – certificazione di qualità sistemica del processo e mancata produzione dei fatturati sul prodotto – **gli 8 punti non concessi alla ricorrente**.=

Si tratta delle proposte di Arteuva di Latino e Tummino Società Agricola S.s. (collocata al 21° posto nella graduatoria definitiva modificata delle offerte ammissibili con un punteggio di 77) e dell'Associazione tra Produttori Agricoli Italico (collocata al 40° posto nella stessa graduatoria con un punteggio di 75).=

Entrambe le ditte infatti, sono state costituite, giuste visure camerali in atti, nel 2017, sicché non potevano usufruire dei punteggi di 12 e 10 rispettivamente assegnati alla certificazione di prodotto, dovendo in tale ipotesi produrre i fatturati dell'anno precedente, ma ciò nondimeno, come si desume dalla nona colonna della graduatoria definitiva delle offerte ammissibili, hanno ottenuto i punteggi sul criterio “A5”, per la certificazione sistemica.=

III.- Sul periculum in mora.=

Il *fumus*, per quanto detto, è certamente sussistente.=

E' altresì evidente il *periculum in mora*, ove si consideri che la mancata sospensione dei provvedimenti impugnati nelle more della fissazione dell'udienza pubblica comporterebbe la spendita dei finanziamenti e la perdita per la Società ricorrente della fondamentale occasione per implementare e riorganizzare l'attività agricola aziendale (che si traduce nell'interesse di quest'ultima al risarcimento in forma specifica, attraverso l'accoglimento della domanda cautelare e la collocazione nella graduatoria delle offerte ammissibili e finanziabili).=

La mancata sospensione degli atti impugnati avrebbe altresì conseguenze pregiudizievoli sull'interesse pubblico alla corretta gestione di finanziamenti pubblici, nonché sull'ulteriore interesse pubblico finalizzato a scongiurare, una volta spesi i finanziamenti pubblici, una domanda di risarcimento per equivalente.=

Sulla sussistenza del *periculum*, a conferma, si richiama, tra gli altri, il precedente cautelare della **Terza Sezione di Codesto Tribunale Amministrativo** del 19 dicembre 2014 numero 1040, reso nell'analogo fattispecie di impugnazione della mancata ammissione nella graduatoria delle offerte ammissibili del PSR Sicilia 2007/2013, con cui è stato deciso che “*sussiste il periculum in mora avuto riguardo alla mancata ammissione a finanziamento della iniziativa della ricorrente*” e statuito che “*l'istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe va accolta ai fini della ammissione con riserva alla procedura in questione*” (cfr. ricorso 3738/2014 di R.G).=

Sempre sulla sussistenza dei presupposti della domanda cautelare, infine, si è espressa la **Seconda Sezione di Codesto Tribunale** con l'ordinanza collegiale del 10 novembre 2014 numero 781, resa in fattispecie analoga di graduatoria FESR 2007/2013, sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato e disponendo finanche l'ammissione temporanea dell'impresa nella graduatoria con l'attribuzione del maggiore punteggio richiesto con il ricorso (si veda, il ricorso numero 1338/2013 di R.G.).=

La Prima Sezione di Codesto Tribunale da ultimo, con specifico riguardo alla procedura di assegnazione dei finanziamenti in esame, ha confermato la sussistenza del *periculum*, accogliendo l'istanza cautelare e disponendo l'ammissione con riserva della ricorrente (TAR Sicilia – Palermo, Prima, ordinanza del 14 settembre 2018 numero 774).=

IV.- Istanza ai sensi degli articoli 41, quarto comma e 52, secondo comma del Cpa.=

L'elevato numero di controinteressati, e precisamente i soggetti inseriti nell'elenco delle domande di sostegno ammissibili per la Sottomisura 4.1 i quali verrebbero scavalcati in graduatoria dalla Società ricorrente - che si collocherebbe nella graduatoria definitiva nella posizione compresa tra la 47 e la 65 in ipotesi di accoglimento della censura sub I (riammissione nella graduatoria definitiva delle offerte ammissibili con i 73 punti già concessi dalle Amministrazioni resistenti), e finanche nella posizione compresa tra la 13 e la 14 della stessa graduatoria in ipotesi di contestuale accoglimento della censura sub II (valutazione favorevole sulla sussistenza del requisito di certificazione della qualità, con il conferimento di ulteriori 8 punti ai 73 già conseguiti, per complessivi 81 punti) – si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli articoli 41, quarto comma e 52, secondo comma del Codice del processo amministrativo.=

Sul punto, relativamente a fattispecie identica, avente ad oggetto l'impugnazione della graduatoria della presente procedura Sottomisura 4.1. del PSR 2014/2020, il Presidente della Prima Sezione di Codesto Tribunale Amministrativo, con Decreto Presidenziale del 2 agosto 2018 numero 685, ha espressamente autorizzato la notifica per pubblici proclami ai sensi delle citate disposizioni, statuendo in particolare di procedersi attraverso la *“pubblicazione di copia del presente decreto e del ricorso sui siti internet dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con contestuale indicazione nominativa dei controinteressati, dello stato attuale del presente procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile; - che, tenuto conto della proposta istanza cautelare di prossima trattazione, la parte dovrà provvedere al detto adempimento nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto; - che la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere depositata non oltre il termine di giorni dieci prima della camera di consiglio che sarà fissata per la trattazione dell'istanza cautelare”* (si veda, in particolare, il ricorso numero 1418 del 2018 di Ruolo Generale).=

V.- Istanza istruttoria.=

Si chiede altresì di disporre, a sostegno della censura sub II, sotto i profili della disparità di trattamento e della contraddittorietà del provvedimento, l'acquisizione presso l'Ispettorato dell'Agricoltura di Ragusa e l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, delle certificazioni di qualità prodotte dalle Imprese Arteuva di Latino e Tummino Società Agricola S.s. (collocata al 21° posto nella graduatoria definitiva modificata delle offerte ammissibili con un punteggio di 77) e dell'Associazione tra Produttori Agricoli Italico (collocata al 40° posto nella stessa graduatoria con un punteggio di 75).=

In coerenza,

Si chiede

l'accoglimento del ricorso e della connessa istanza cautelare, con l'annullamento e/o riforma degli atti impugnati e con l'accertamento del diritto della Società ricorrente alla riammissione della relativa proposta nella graduatoria definitiva delle offerte ammissibili, con l'ulteriore attribuzione degli 8 punti non conferiti con gli atti censurati.=

Il tutto, previo accoglimento dell'istanza per l'autorizzazione alla notifica mediante pubblici proclami, secondo quanto richiesto al superiore punto IV.=

Con vittoria di spese e compensi.=

Si dichiara che il presente ricorso ha un valore indeterminato, sicché il contributo unificato per le spese di giustizia ammonta a 650,00 euro.=

Catania,/Palermo, li 21 settembre 2018

Avvocato Fabrizio Belfiore